

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

La Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, nell'anno 2006, ha continuato ad essere interessata dagli effetti della legge di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi del 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle disposizioni legislative emanate in precedenza ed ampiamente commentate nelle relazioni ai bilanci precedenti.

Di seguito vengono riportate le norme più significative che hanno interessato la Gestione, nonché quelle di più recente emanazione.

Il **decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184**, ha previsto che l'autorizzazione ai versamenti volontari possa essere concessa solo a coloro che possono far valere tre anni di contribuzione nell'ultimo quinquennio, eliminando il requisito alternativo del cinque anni di contribuzione nell'intera vita assicurativa.

Ha continuato a produrre effetti sulla Gestione l'applicazione della legge **8 agosto 1995, n. 335** e in particolare, l'articolo 3, commi 9 e 10, il quale ha modificato i termini di prescrizione per i contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle altre Gestioni pensionistiche obbligatorie: tali termini sono stabiliti in 10 anni dal 17 agosto 1995; in cinque anni dal 1° gennaio 1996. Sono, inoltre, stabiliti in 5 anni, dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i termini di prescrizione di tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. I termini di prescrizione suddetti si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data del 17 agosto 1995, ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto delle norme preesistenti.

E' stato emanato il **decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180**, in attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 24, della legge n. 335/1995, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, in favore di coloro che possono far valere almeno 15 anni complessivi di contributi, di cui almeno cinque nel nuovo sistema. Di fatto tale opzione si è potuta esercitare solo a partire dal 2001.

L'andamento della Gestione è stato, altresì, influenzato dagli effetti dell'applicazione dell'articolo 59, comma 15, della **legge 27 dicembre 1997, n. 449**, che ha disposto l'elevazione di 0,2 punti percentuali ogni anno, a decorrere dal 1° gennaio 1999, fino al raggiungimento, rispettivamente, del 19 per cento sulla fascia di retribuzione pensionabile e del 20 per cento per la parte eccedente e fino al massimale di reddito imponibile. Il medesimo comma 15 ha, inoltre, disposto con decorrenza 1 gennaio 1998, che il contributo previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi ultra sessantacinquenni

già pensionati può essere, a richiesta, applicato nella misura ridotta del 50 per cento.

Ai sensi della medesima disposizione, per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà.

La riduzione in parola, si riferisce ai contributi pensionistici, con esclusione della contribuzione per la tutela della maternità, dovuti, per gli anni 1998 e seguenti, sia sul minimale di reddito che sulla quota eccedente il minimale.

La **legge 23 dicembre 1998, n. 448** (collegato alla finanziaria 1999), ha previsto:

- all'**articolo 34**, con effetto dal 1° gennaio 1999, che gli aumenti di perequazione automatica a titolari di più trattamenti pensionistici vengano attribuiti su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo;
- all'**articolo 77**, in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, per le pensioni di anzianità liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, l'applicazione delle disposizioni vigenti per le pensioni di vecchiaia. Il maggior onere per la Gestione è stato posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

La **legge 23 dicembre 1999, n. 488**, all'**articolo 49**, ha ridotto, a decorrere dal 1° luglio 2000, il contributo per l'indennità di maternità, portandolo a € 7,49 annue e, contemporaneamente, ha diminuito gli oneri delle prestazioni di maternità a carico della Gestione.

La **legge 23 dicembre 2000, n. 388** (legge finanziaria 2001) ha previsto:

- all'**articolo 69**, nuove disposizioni relative al sistema pensionistico e, in particolare, ai:
 - **commi 1 e 2**, a decorrere dal 1 gennaio 2001, la modifica della rivalutazione automatica delle pensioni che è applicata nella misura del 100 per cento per le fasce di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, del 90 per cento per le fasce d'importo compreso tra tre volte e cinque volte il minimo, del 75 per cento per le fasce d'importo superiori a cinque volte il minimo. Con la stessa decorrenza viene modificato da 3 a 2 anni

- il periodo di riferimento della perequazione per le pensioni d'importo compreso tra cinque a otto volte il minimo;
- **commi 3 e 4**, l'aumento delle maggiorazioni sociali ai titolari di pensioni che siano almeno ultrasessantenni e siano in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge, in misura diversificata secondo l'età del pensionato;
 - all'**articolo 71**, la totalizzazione dei periodi assicurativi per i lavoratori che non hanno maturato il diritto a pensione in alcuna forma dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della stessa. Con **D. I. del 7 febbraio 2003, n. 57** è stato emanato il regolamento di attuazione del predetto articolo e, quindi, a questi lavoratori è data facoltà di cumulare i vari periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di inabilità. Tali trattamenti costituiscono quote di un'unica pensione per la quale è prevista l'integrazione al minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della Gestione che eroga la quota di importo più elevato;
 - all'**articolo 72**, la totale cumulabilità con i redditi da lavoro delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nonché la parziale cumulabilità per le pensioni di anzianità, di invalidità e degli assegni di invalidità nella misura del 70 per cento dell'importo eccedente il trattamento minimo;
 - all'**articolo 73**, l'eliminazione del divieto di cumulo tra rendita ai superstiti INAIL e trattamento di reversibilità INPS, con decorrenza dal 1° luglio 2001;

La **legge 28 dicembre 2001, n. 448** (legge finanziaria 2002) riguarda:

- all'**articolo 38**, comma 1, l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2002, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, con modalità diverse legate all'età e al reddito posseduto;
- all'**articolo 43**, la definitiva riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

La **legge 27 dicembre 2002, n. 289** (legge finanziaria 2003) ha previsto:

- all'**articolo 38, comma 9**, in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, l'incremento della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge n. 544/1988, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nel rispetto delle condizioni dell'articolo 38 della legge n. 448/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2003, previa verifica della condizione reddituale. Tale incremento deve garantire un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità, tenendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza;
- all'**articolo 44, comma 1**, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età all'atto del pensionamento.

Le modifiche introdotte dalla **legge 24 novembre 2003, n. 326** prevedono:

- all'**articolo 44, comma 8**, che, dal 1° gennaio 2004, le domande di iscrizione alle Camere di commercio delle imprese artigiane e di quelle esercenti attività commerciali avranno effetto al fine dell'iscrizione agli Enti previdenziali e conseguente pagamento dei contributi e premi.

La **legge 3 agosto 2004, n. 206**, intitolata "**Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice**" stabilisce:

- all'**articolo 1, comma 1**, che le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani nonché ai loro familiari superstiti;
- all'**articolo 2, comma 1**, che ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;
- all'**articolo 2, comma 2**, che è riconosciuto il diritto ad una

maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge;

- all'**articolo 2, comma 3**, che sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti;
- all'**articolo 3, comma 1**, che a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente;
- all'**articolo 4, comma 1**, che coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
- all'**articolo 4, comma 2**, che in favore di tali soggetti è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Tali criteri si applicano anche per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge;
- all'**articolo 5, comma 1**, il riconoscimento di una elargizione ivi indicata;
- all'**articolo 5, comma 4**, che in caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e

a carico;

- all'**articolo 6, comma 1**, che le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale;
- all'**articolo 7, comma 1**, che ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità;
- all'**articolo 15, comma 1**, che i benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatesi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961, e al **comma 2**, che per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatesi all'estero tali benefici si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003;
- all'**articolo 16**, che gli oneri derivanti dall'applicazione della citata legge sono posti a carico dello Stato.

Il **decreto interministeriale del 18 novembre 2005**, ha fissato nella misura definitiva del 2,0 per cento l'aumento della perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 2004 (**articolo 1**) e determinato in misura pari all'1,7 per cento, dal 1° gennaio 2006, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2005, salvo conguaglio da effettuarsi nell'anno successivo (**articolo 2**).

Le modifiche introdotte dalla **legge 23 dicembre 2005, n. 266** prevedono:

- ai **commi 48 e 49**, la specifica imputazione degli accantonamenti da riversare, a carico di ciascun ente previdenziale pubblico, relativamente alle minori spese per consumi intermedi, a favore del bilancio dello Stato entro il 30 giugno 2006, secondo quanto già previsto dal D.L. 6 settembre 2002, n. 194 e dal decreto legge 12 luglio 2004, n. 168;
- al **comma 186**, per il personale dipendente da amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2008 sono posti a carico dei rispettivi bilanci;

- ai **commi da 263 a 266**, il trasferimento all'INPS, dal bilancio dello Stato, della somma a titolo di adeguamento Istat della quota assistenziale dei trattamenti pensionistici;
- al **comma 374**, la sostituzione del comma 8 dell'articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le domande di iscrizione presentate dalle imprese artigiane e da quelle esercenti attività commerciali alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, abbiano effetto anche ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi dovuti dagli stessi;
- ai **commi 523 e 524**, il potenziamento dell'azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione di piani di intervento finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori a maggior rischio di evasione contributiva e attraverso l'incremento dell'impiego del personale ispettivo in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per il 2005.

L'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, contenente disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, prevede:

- al **comma 1**, che ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione;
- al **comma 2**, che la facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva pari almeno a venti anni, ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quarant'anni ed inoltre, che sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

**GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI
PREVIDENZIALI DEGLI ESERCENTI
ATTIVITA' COMMERCIALI**

RENDICONTO DELL'ANNO 2006

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2006 della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presenta un disavanzo economico di esercizio di 794 mln, comprensivo dell'avanzo di esercizio di 30 mln riferito al Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale. Per effetto di tale risultato l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 2006 passa da 7.881 mln a 7.087 mln, dei quali 208 mln riguardano il Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE
(in mln)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE
2002	6.336	6.358	-22	8.974
2003	6.566	6.987	-421	8.553
2004	6.837	7.120	-283	8.270
2005	7.240	7.629	-389	7.881
2006	7.661	8.455	-794	7.087

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano indicati i dati complessivi della Gestione relativi:

- alle entrate e alle uscite accertate per il 2006 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno – 1^ nota di variazione e previsioni aggiornate - e con quelli accertati per il 2005;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 2005 e 2006;

e, inoltre, nella pagina successiva, l'analisi delle poste relative al Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale che costituiscono un di cui della tabella di pagina 3.

Pertanto, il bilancio della Gestione comprende i dati della contabilità separata, inerente il "Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale", istituito, a decorrere dal 1996, ai sensi della legge n. 549/1996, le cui risultanze vengono evidenziate negli allegati contraddistinti dalle lettere A) e B), rispettivamente per lo stato patrimoniale e per il relativo conto economico, così riassunte:

- 41 mln di ENTRATE;
- 12 mln di USCITE;
- 30 mln di AVANZO ECONOMICO;
- 208 mln di AVANZO PATRIMONIALE.

**GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI**

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	PREVENTIVO 2006		CONSUNTIVO
	2005	1 ^a Nota di variazione	Aggiornato	2006
1 PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO:	(in migliaia)			
Avanzo patrimoniale	8.270.385	7.881.422	7.881.422	7.881.422
2 ENTRATE:				
Contributi ordinari	6.771.939	6.859.466	7.124.024	7.067.423
Contributi di cui all'art. 20, legge n. 724/1994	70	-	-	24
Quote di partecipazione degli iscritti	75.792	82.535	74.399	77.706
Redditi e proventi patrimoniali.....	71.996	64.903	66.490	72.966
Poste correttive e compensative di uscite	93.219	97.594	100.242	109.143
Entrate non classificabili in altre voci	27.836	58.452	12.742	64.531
Trasferimenti dalla GIAS.....	17.146	17.317	17.442	17.872
Trasferimenti da altre Gestioni dell'INPS.....	2	3	3	-
Canone d'uso netto degli immobili strumentali.....	306	121	171	254
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	12.356	-	1.534	3.202
Prelievi da accantonamenti e fondi.....	169.119	-	-	248.259
TOTALE DELLE ENTRATE...	7.239.781	7.180.391	7.397.047	7.661.380
3 USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	6.769.052	7.192.269	7.281.556	7.208.981
Trasferimenti passivi	38.059	33.001	37.257	36.591
Spese di amministrazione	170.829	184.174	184.174	187.673
Oneri per il trasferimento allo Stato	-	-	-	6.787
Oneri finanziari	4.522	4.958	57.358	49.813
Poste correttive e compensative di entrate	243.082	257.515	260.498	298.398
Uscite non classificabili in altre voci	530	422	469	478
Trasferimenti ad altre Gestioni dell'INPS.....	1.963	2.075	1.500	7.650
Oneri tributari.....	5.780	6.059	4.297	6.593
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	172.409	-	-	252.580
Svalutazioni e deprezzamenti.....	222.448	340.386	297.800	399.939
Assegnazione a fondi e accantonamenti.....	70	-	-	24
TOTALE DELLE USCITE.....	7.628.744	8.020.859	8.124.909	8.455.507
4 RISULTATO DELL'ESERCIZIO:				
Disavanzo di esercizio	-388.963	-840.468	-727.862	-794.127
5 PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale	7.881.422	7.040.954	7.153.560	7.087.295

**GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI
FONDO DEGLI INTERVENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE**

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	PREVENTIVO 2006		CONSUNTIVO
		1a Nota	Aggiornato	
	2005	di variazione		2006
1 PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO:	(In migliaia)			
Avanzo patrimoniale	154.654	178.868	178.868	178.868
2 ENTRATE:				
Contributi ordinari	32.323	26.537	34.006	33.541
Redditi e proventi patrimoniali.....	4.134	5.543	6.495	6.744
Poste correttive e compensative di uscite	67	33	63	101
Entrate non classificabili in altre voci	9	14	9	7
Canone d'uso netto degli immobili strumentali.....	1	-	-	1
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	5	-	-	4
Prelevi da accantonamenti e fondi.....	539	-	-	811
TOTALE DELLE ENTRATE..	37.078	32.127	40.573	41.209
3 USCITE:				
Spese per prestazioni Istituzionali.....	10.827	2.921	10.700	8.723
Trasferimenti passivi	68	49	66	62
Spese di amministrazione	540	393	393	535
Oneri finanziari	7	5	156	139
Poste correttive e compensative di entrate	74	216	78	497
Svalutazioni e deprezzamenti.....	799	1.317	1.425	866
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	549	-	-	811
TOTALE DELLE USCITE.....	12.864	4.901	12.818	11.633
4 RISULTATO DELL'ESERCIZIO:				
Avanzo (+); Disavanzo (-)	24.214	27.226	27.755	29.576
5 PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO:				
Avanzo patrimoniale	178.868	206.094	206.623	208.444

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione nell'esercizio 2006, di seguito si forniscono alcune delucidazioni relative alle partite di entrata e di uscita, maggiormente significative.

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI – Ammontano, complessivamente, a 7.067 mln con un incremento di 295 mln rispetto all'anno precedente, dovuto:

- all'aumento del limite minimo e massimo di reddito imponibile che, per l'anno in corso, è stato pari, rispettivamente, a euro 13.345 (13.133 nel 2005) e a euro 65.495 (64.402 nel 2005);
- all'aumento dello 0,20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dell'aliquota contributiva, stabilito dall'art. 59, comma 15, della legge n. 449/1997, che è passata al 17,79 per cento fino a euro 39.297 e al 18,79 per cento da euro 39.297,01 a euro 65.495. Detta aliquota comprende il contributo dello 0,09 per cento, dovuto dagli Iscritti alla Gestione per la costituzione del "Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale", ai fini dell'ottenimento di un "indennizzo" per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, nei termini previsti dal comma 272 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Inoltre, per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni l'aliquota è pari al 14,79 per cento, con una riduzione di tre punti percentuali;
- all'aumento del numero degli iscritti alla Gestione che passa da 1.974.225 del 2005 a 1.992.286 del 2006 (+ 18.061 unità).

L'analisi completa del predetto gettito contributivo viene evidenziata nell'allegato al bilancio n. 3, ove risulta anche il contributo per l'indennità di maternità (16 mln), di cui alla legge n. 546/1987, la cui misura è pari, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge n. 488/1999, dal 1° luglio 2000, a euro 7,49 annue per ciascun soggetto iscritto.

Nello stesso allegato viene esposto il contributo dovuto, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lett. a) del Decreto legislativo n. 207/1996, per il

Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale (34 mln) e il contributo (35 mln) dovuto dai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che operano in veste di agenti o mandatari (promotori finanziari), i quali, a norma dell'art.1, comma 196, della legge n. 662/1996, sono iscritti alla Gestione con decorrenza 1° gennaio 1997.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI - Tali poste, che ammontano nel complesso a 78 mln, presentano un aumento di 2 mln rispetto all'esercizio precedente. Esse sono analizzate nell'allegato n. 4 e riguardano:

- per 18 mln, i contributi versati per la prosecuzione volontaria;
- per 55 mln, i proventi per divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
- per 2 mln, i valori di riscatto per il periodo di corso legale di laurea;
- per 3 mln, i valori di riscatto diversi per periodi scoperti di assicurazione.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Determinati in 73 mln, si riferiscono, quasi interamente, agli interessi attivi che le Gestioni e i Fondi finanziariamente passivi devono corrispondere per l'utilizzazione delle disponibilità delle Gestioni e Fondi finanziariamente attivi. L'importo, che presenta un lieve incremento di 1 mln, rispetto al corrispondente dato dell'esercizio precedente, risente, da un lato, del maggior tasso di interesse applicato, passato da 2,69 per cento a 3,858 per cento e, dall'altro, del minore capitale medio disponibile.

Il saggio di remunerazione è stato fissato dal Consiglio di amministrazione, con delibera del 13 giugno 2007 n. 73, sulla base dei tassi di rendimento annuali dei titoli di Stato pubblicati sul supplemento al Bollettino Statistico n. 4 dell'11 gennaio 2007 della Banca d'Italia.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE - L'importo di 109 mln (93 mln nel 2005) riguarda i riaccrediti da banche e poste di somme anticipate per il pagamento delle pensioni non andate a buon fine (21

mln) e i recuperi di prestazioni pensionistiche derivanti dalle modifiche introdotte dall'articolo 38, comma 7, della legge n. 448/2001 (88 mln). Tale articolo prevede, per i soggetti percettori di un reddito personale ai fini IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro la restituzione, limitatamente a tre quarti, delle somme indebitamente percepite a titolo di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia a carico dell'INPS, per i periodi anteriori al 1° gennaio 2001.

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Ammontano, nel complesso, a 65 mln; riguardano, prevalentemente, le somme aggiuntive per ritardata iscrizione o ritardato versamento dei contributi dovuti alla Gestione (15 mln), gli interessi di dilazione e differimento (8 mln), nonché la posta delle entrate varie (42 mln). Queste ultime sono costituite, prevalentemente (40 mln), dal recupero di versamenti di ritenute IRPEF su prestazioni risultate non dovute. Il relativo credito è evidenziato unitariamente nella Gestione per la produzione dei servizi.

TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI

- Esposti nell'allegato n. 6, per l'importo di 18 mln, riguardano la copertura:

- per la minore aliquota contributiva dovuta dai coadiutori o coadiuvanti di età inferiore ai 21 anni per 2 milioni;
- per l'applicazione alle pensioni con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste per le pensioni di vecchiaia, per 2 mln;
- per 14 mln, per compensare le minori entrate derivanti dalle modifiche introdotte dalle norme sul cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, di cui all'articolo 72 della legge n. 388/2000, che ha previsto il regime della cumulabilità delle pensioni con i redditi da lavoro autonomo e dipendente;
- figurativa per periodi di astensione facoltativa, per il diritto alla cura e formazione dei bambini nati dall'1.1.2000, per 0,438 mln.

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE – Presentano, nel complesso, un valore di 3 mln e riguardano, principalmente, i residui passivi insussistenti per rate di pensioni non riscosse (1 mln) e l'attribuzione del plus valore derivante dalla cessione degli immobili strumentali al FIP (2 mln).

PRELIEVI DA ACCANTONAMENTI E FONDI - Accertati in 248 mln, riguardano il prelievo dal Fondo svalutazione crediti contributivi per la copertura dell'importo dei residui attivi per crediti contributivi eliminati per irrecuperabilità o insussistenza (245 mln) e il prelievo dal Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare (3 mln).

SPESE PER PRESTAZIONI - Ammontano a 7.209 mln e attengono, quasi interamente, a rate di pensioni (7.179 mln) il cui onere, al netto della parte ritenuta di natura non previdenziale analizzata nell'allegato n. 7 e posta a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, presenta un aumento, rispetto al 2005, di 442 mln.

L'incremento è da attribuire sia al maggior numero di pensioni in essere (+ 43.064) che all'aumento del valore medio delle stesse, sul quale incide l'adeguamento della perequazione automatica, confermata nella misura dell'1,7 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2006, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 novembre 2005.

L'ammontare degli oneri non previdenziali risulta, per l'anno 2006, pari a 1.018 mln a fronte dei 975 dell'esercizio precedente. L'apporto complessivo dello Stato si compone, principalmente, di:

- 373 mln, previsti a copertura dell'onere relativo alle pensioni di invalidità liquidate ante legge n. 222/1984, importo adeguato dall'articolo 1, comma 139, della legge n. 311/2004;
- 414 mln, quale quota parte di ciascuna mensilità, così come stabilito dalla Conferenza dei servizi del 31 gennaio 2007;

- 81 mln, relativi all'aumento delle maggiorazioni sociali, previsto dall'art. 1 della legge n. 140/1985 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura di € 41,32 mensili per i titolari di pensione di età inferiore a 75 anni e € 51,65 mensili per coloro di età pari o maggiore a 75 anni;
- 42 mln, relativi all'incremento a 516,46 euro di cui all'art. 38, lett. a), legge n. 448/2001;
- 19 mln, per la maggiorazione delle pensioni agli ex combattenti, ai sensi degli articoli 6 delle leggi n. 14/1985 e n. 544/1988;
- 17 mln, per l'onere relativo alla maggiore perequazione delle rate di pensione fino ad un milione di lire, di cui all'articolo 11, comma 5, della legge n. 537/1993;
- 14 mln, di cui all'articolo 70, comma 7, della legge n. 388/2000, concernenti l'importo aggiuntivo pari a euro 154,94 annui, erogati in occasione della corresponsione della 13° mensilità, in favore dei pensionati che si trovano in particolari condizioni.

I restanti importi, che figurano nel predetto allegato, attengono:

- agli assegni per l'assistenza personale ai pensionati inabili, previsti dall'art. 5 della legge n. 222/1984 (1 milione) che sono stati fissati, a decorrere dal 1° luglio 2005, in euro 415,13 mensili dal decreto 20 settembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- all'indennizzo da erogare a cura del Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale (8 mln);
- all'onere per le indennità di maternità alle lavoratrici della categoria, dovute ai sensi della legge n. 546/1987 (20 mln), le cui beneficiarie per l'anno 2006 sono state 16.996 unità;
- all'onere per la prevenzione e cura dell'invalidità, per la quota concernente le prestazioni economiche ed accessorie, a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 8 ter della legge n. 331/1981 e successive modificazioni (0,444 mln).

Per una valutazione sul grado di copertura del gettito contributivo rispetto all'onere per prestazioni, nella tabella che segue, si riportano, con